

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8043 Anno 2020

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 22/04/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.27556-2018 R.G. proposto da:

B.T.A. S.R.L., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Mandelli, domiciliato ex art. 366, comma 2, c.p.c. in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- *ricorrente* -

contro

TULLIO ABBATE GROUP S.R.L.;

- *intimata* -

e sul ricorso successivo proposto da:

TULLIO ABBATE GROUP S.R.L., in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberi e Fabio De Feudis, domiciliato ex art. 366, comma 2, c.p.c. in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- *ricorrente* -

contro

B.T.A. S.R.L., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Mandelli, domiciliato ex art. 366, comma 2, c.p.c. in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

- resistente -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che chiede il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO

La Tullio Abbate Group s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa (n. 41226/2017 r.g.), la B.T.A. s.r.l. chiedendo che fosse accertata la risoluzione di un atto di cessione di quote intercorso fra la stessa Tullio Abbate Group s.r.l., cedente, e la Prestige Immobiliare s.r.l., cessionario rimasto estraneo al giudizio, avente ad oggetto le quote della società convenuta, poiché, secondo l'attrice, da tale risoluzione – da accertarsi dunque in via incidentale – sarebbe derivata la risoluzione dell'impegno da essa assunto a rilasciare in favore della B.T.A. s.r.l. un complesso immobiliare, ricadente nel comune di Tremezzina, asseritamente connesso all'atto di cessione di quote.

In particolare, la Tullio Abbate Group s.r.l. rassegnava le seguenti conclusioni:

- a) *"accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto del 13 maggio 2013, accertate dichiarata la conseguente risoluzione dell'impegno al rilascio sottoscritta dalla Tullio Abbate Group s.r.l. con BTA s.r.l. in data 11 luglio 2014 in esecuzione dell'oramai risolto contratto del 13 maggio 2013, accertare, con ogni miglior formula, il diritto della Tullio Abbate Group s.r.l. ad occupare i mappali oggetto inizialmente dell'impegno al rilascio (ormai risolto), in*

particolare il complesso immobiliare in comune di Tremezzina (già Tremezzo) (CO), via Regina Teodolinda n. 13, composto da fabbricati con aree di sedime ed aree cortilive di pertinenza, il tutto distinto nel catasto fabbricati al foglio 8, mappali 1622, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 ed il complesso immobiliare in comune di Tremezzina (già Mezzegra) (CO), via Teodolinda n. 10, composto da fabbricato con terreno di pertinenza, distinto nel catasto dei fabbricati al foglio 10, con i mappali 15 sub 1 e sub 2, o come meglio in fatto;

- b) *accertata e dichiarata l'esistenza del diritto di subconcessione in favore della Tullio Abbate Group s.r.l. sui mappali 1625, 1741, 1624, 3330, 3336, 1802 e 3340 (ex 1740), sigla Tremezzo /27 - in forza di subconcessione demaniale - siti nel comune di Tremezzo, accertare e dichiarare il diritto della Tullio Abbate Group s.r.l. di occupazione dei mappali 1625, 1741, 1624, 3330, 3336, 1802 e 3340 (ex 1740), sigla Tremezzo /27, siti nel comune di Tremezzo e, conseguentemente, accertare e dichiarare, con la migliore formula, l'inefficacia/invalidità/nullità e/o l'annullamento della cessione, effettuata con atto a rogito Notaio Francesco Surace di Sondrio in data 4/2/2008 Rep. n. 189218/19658, ad opera della Abbate Costruzioni Nautiche s.r.l. (ora cessata), alla BTA s.r.l. dei mappali oggetto di concessione demaniale in favore dell'odierna attrice"*

La B.T.A. s.r.l. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa e, quindi, in difetto della *vis attrattiva* distrettuale, del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Como, nel cui circondario ricade l'immobile controverso. Contestava, altresì, la legittimazione attiva della Tullio Abbate Group s.r.l. un ordine alle domande formulate e, nel merito, ne prospettava l'infondatezza.

Con ordinanza pubblicata il 19 luglio 2018, il Tribunale riteneva la

propria competenza in relazione alle domande formulate dall'attrice *sub a)*. Quanto alle domande *sub b)*, invece, escludeva l'esistenza di elementi di connessione con quelle indicate *sub a)* e, di conseguenza si dichiarava incompetente, essendo competente, ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ., il Tribunale di Como.

L'ordinanza è stata fatta oggetto di due separati ricorsi per regolamento di competenza, l'uno proposto dalla convenuta B.T.A. s.r.l. e l'altro dall'attrice Tullio Abbate Group s.r.l.

In particolare, la Tullio Abbate Group s.r.l. ha chiesto che il Tribunale di Milano sia dichiarato competente per tutte le domande.

La B.T.A. s.r.l. ha chiesto, invece, che sia il Tribunale di Milano sia dichiarato incompetente anche per le domande di cui al capo *a)*, dichiarando la competenza del Tribunale di Como.

La B.T.A. s.r.l. ha depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

Avverso la medesima ordinanza sono stati proposti due distinti regolamenti di competenza, quello della B.T.A. s.r.l. notificato il 17 settembre 2018 e quello della Tullio Abate Group s.r.l. notificato il 19 settembre 2018. Entrambi i ricorsi sono tempestivi.

In ordine logico occorre prendere le mosse dall'esame del regolamento proposto dalla B.T.A. s.r.l.

Difatti, premesso che il Tribunale di Milano ha separato le domande, la Tullio Abate Group s.r.l. invoca l'applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, nel testo sostituito dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), che così recita: «*Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2*». Sostiene, dunque, che le domande per le quali è stata affermata la competenza del Tribunale di Como dovessero invece ritenersi connesse con quelle di competenza del Tribunale per le imprese di Milano e, pertanto,

dovessero essere decise da quest'ultimo. La B.T.A. s.r.l., invece, contesta la competenza del Tribunale di Milano anche in ordine alla domanda che è stata trattenuta. Orbene, qualora questo ricorso fosse fondato, verrebbe meno il presupposto per l'accoglimento di quello della Tullio Abate Group s.r.l. Il presupposto fondante di quest'ultimo, difatti, è che il Tribunale per le imprese sia competente per almeno una delle domande proposte, esercitante *vis attractiva* su tutte le altre.

Giova, a questo punto, precisare che la domanda attorea denominata "a" si suddivide in tre "sottocapi", come chiarisce la stessa Tullio Abate Group s.r.l. (pag. 3 del ricorso): a.1) l'accertamento o dichiarazione della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto del 13 maggio 2013; a.2) l'accertamento o dichiarazione della conseguente risoluzione dell'impegno a rilasciare il fondo oggetto di lite; a.3) l'accertamento del diritto dell'attrice ad occupare i mappali oggetto del c.d. "impegno di rilascio".

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'atto del 13 maggio 2013 avesse ad oggetto la cessione di quote della BTA s.r.l. dalla Tullio Abate alla Prestige Immobiliare s.r.l.; che tale domanda rientrasse senz'altro nella competenza del Tribunale delle imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 (procedimenti «*relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*»); che la competenza per materia sulla domanda a.1) determinasse, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza del Tribunale delle imprese per connessione anche sulle domande contrassegnate come a.2) e a.3).

La B.T.A. s.r.l. sostiene, invece, che la domanda a.1) non avesse natura di controversia societaria e che, pertanto, non vi fossero i presupposti per radicare innanzi al Tribunale per le imprese di Milano neppure la competenza per connessione per gli altri due sottocapi.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti", la competenza del tribunale per le imprese si determina – ai sensi dell'art. 3, commi 2, lett. *b*, del d.lgs. n. 168 del 2003 – in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017, Rv. 643658 - 01).

Orbene, il sottocapo denominato *a.1)* non implica, in realtà, l'accertamento diretto dell'efficacia del contratto di cessione di quote e, quindi, dell'effettivo trasferimento di partecipazioni sociali o dei diritti inerenti. La Tullio Abate Group s.r.l. ha chiesto, al di là delle espressioni usate, che la risoluzione di tale contratto sia accertata *incidenter tantum*, come un semplice fatto storico, per i soli effetti riflessi che ciò produrrebbe sul negozio giuridico davvero in discussione in questa causa, ossia l'impegno a rilasciare il complesso immobiliare di Tremezzina. Tant'è che la cessionaria delle quote – la Prestige Immobiliare s.r.l. – non è stata convenuta in questo giudizio. La sua evocazione in giudizio, invece, sarebbe stata necessaria per dare luogo ad un accertamento che potesse spiegare effetti di cosa giudicata.

In linea generale, può essere dedotto in giudizio l'interesse, apprezzabile ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., ad accertare un rapporto contrattuale intercorrente *inter alios*, qualora l'accertamento di tale rapporto o di un certo suo modo di essere, costituisca un fatto costitutivo della domanda proposta.

Tuttavia, nella misura in cui non siano evocate in giudizio tutte le parti di quel rapporto, ad un simile accertamento non può accompagnarsi una vera e propria domanda destinata a regolarne gli

effetti ed il modo di essere. La ragione è che nella richiesta di accertamento non è coinvolta una delle parti del rapporto, com'è accaduto nella specie. In tal caso, l'accertamento del rapporto presupposto rappresenta, quindi, un "frammento" della domanda proposta nei confronti del convenuto, della cui fattispecie è elemento costitutivo. Dunque, in difetto dell'esistenza di una domanda relativa al rapporto, la richiesta di accertamento del suo modo di essere non può rilevare ai fini della individuazione del giudice competente per materia o per territorio.

Del resto, pur se una domanda di tal fatta fosse espressamente formulata, la stessa resterebbe parimenti irrilevante nel fondare un criterio di competenza, stante l'incompletezza del rapporto processuale.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

"Ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., può dedursi in giudizio l'interesse ad accertare l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale intercorrente inter alios (cioè fra una sola delle parti ed un terzo o più terzi), anche senza la necessità di evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, quando tale accertamento venga dall'attore prospettato come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tuttavia, poiché in tal caso difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto, che necessiterebbe del contraddittorio di tutte le parti del rapporto e ciò anche se anche essa sia formalmente formulata, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto".

In applicazione di tale principio deve escludersi la competenza del Tribunale di Milano in ordine al sottocapo a.1), dal momento che l'accertamento della risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso fra la Tullio Abate Group s.r.l. e la Prestige Immobiliare

s.r.l. ha natura meramente incidentale e non costituisce oggetto specifico di una domanda che possa radicare la speciale competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

D'altro canto, la domanda diretta di risoluzione di quel contratto di cessione di quote è oggetto di una diversa lite, pendente fra le parti (cioè fra la Tullio Abate Group s.r.l. e la Prestige Immobiliare s.r.l.) innanzi al medesimo ufficio milanese (r.g. 41226/17), di cui la Tullio Abate Group s.r.l. ha chiesto la riunione.

Merita rilevare che non incide su tale conclusione la circostanza che il tribunale delle imprese, abbia – con il provvedimento qui impugnato – disposto la trasmissione degli atti al presidente di sezione per l'eventuale riunione con la causa intercorrente fra la Tullio Abate Group s.r.l. e la Prestige Immobiliare s.r.l., avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione. La riunione delle cause, che ha natura ordinatoria, presuppone infatti che il presente giudizio possa essere trattenuto innanzi al Tribunale di Milano in base ai criteri di ripartizione della competenza territoriale. Pertanto, il regolamento di competenza ha rilievo preliminare rispetto all'eventuale riunione delle cause.

Difettando la competenza del tribunale per le imprese per il sottocapo *a.1*), viene meno anche il presupposto per l'applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003.

Si deve, a questo punto, osservare che il sottocapo *a.2*) ha ad oggetto un rapporto qualificabile come comodato di immobile. Esso rientra, quindi, nella competenza inderogabile del Tribunale di Como, ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ., essendo quello il luogo in cui è posto l'immobile. Si tratta, peraltro, di un criterio di competenza inderogabile, ai sensi dell'art. 447-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ.

In ordine al sottocapo *a.3*) risultano corrette le osservazioni svolte dal Tribunale di Milano, secondo cui non sussiste il fondamento

endosocietario, giacché l'attore non è socio della società convenuta, né è parte di un atto avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali.

Alla luce di queste considerazioni, ferma restando la connessione fra i tre sottocapi in cui si articola la prima domanda, per tutti quanti deve essere affermata la competenza del Tribunale di Como, poiché tale ufficio è territorialmente competente, secondo un criterio "forte", per il sottocapo a.2).

Per le ragioni già precedentemente esposte, l'accoglimento del ricorso proposto dalla B.T.A. s.r.l. è incompatibile con la fondatezza del ricorso della Tullio Abate Group s.r.l., giacché quest'ultimo, basato sulla *vis attractiva* della competenza del Tribunale per le imprese, presuppone che questo sia competente per almeno un sottocapo della prima domanda.

In conclusione, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Como su tutte le domande.

Considerata la novità della questione trattata, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali, anche ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2018, n. 77.

P.Q.M.

dichiara la competenza su tutte le domande connesse del Tribunale ordinario di Como.

Compensa le spese processuali del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2019.

Il Presidente

4